

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 257

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GIOVANELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MAGGIO 1994

Limitazioni territoriali per il trasporto e lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani

ONOREVOLI SENATORI. - La situazione relativa allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) nel nostro Paese presenta gravissime carenze di varia natura.

Questo disegno di legge intende affrontare uno degli aspetti di questo problema: quello relativo alla sempre più diffusa deresponsabilizzazione delle comunità degli amministratori nei confronti del problema stesso, fenomeno che si traduce, oltre che nel continuo ritardo con cui esso viene affrontato, nella tendenza a scaricare fuori dai propri confini e dalla propria responsabilità tale problema.

Com'è noto esiste anche un'ampia discussione sui modi e le forme attraverso le quali vada assicurato lo smaltimento dei rifiuti e soprattutto una riduzione della loro quanti-

tà. Il presentatore di questo disegno di legge ritiene che questo obiettivo vada perseguito prioritariamente e con forza, e che tuttavia un incentivo anche in questa direzione possa essere rappresentato proprio da norme che costringano ogni comunità a non rimuovere il problema dello smaltimento dei RSU. Per questo si propone che l'ambito provinciale debba essere, fatta salva una piccola eccezione relativa alle province confinanti, obbligatoriamente quello all'interno del quale si provvede allo smaltimento dei rifiuti di origine urbana, con il contemporaneo divieto a trasportare gli stessi, in ogni caso, fuori dalla regione di appartenenza.

Una norma analoga in ambito regionale si prevede per i rifiuti ospedalieri.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. Lo smaltimento di ogni categoria di rifiuti solidi urbani deve avvenire in ambito provinciale, sotto la vigilanza della regione, che emana tutti gli atti e le autorizzazioni necessari, anche favorendo, se necessario ed in misura non superiore al 20 per cento dei rifiuti solidi urbani prodotti in ogni provincia, accordi fra province confinanti.

2. È in ogni caso vietato smaltire e comunque trasportare rifiuti solidi urbani fuori dalla regione in cui essi sono prodotti.

3. È vietato trasportare ed in ogni caso smaltire rifiuti di provenienza ospedaliera fuori dalla regione in cui essi vengono prodotti. Ogni regione adotta gli atti necessari ad assicurare l'autosufficienza nello smaltimento.